



Roma, 3 settembre 2010

Prot. n. 638.11/10

Alle **Associazioni Regionali**  
e **Provinciali Fiepet** – Confesercenti

Alla **Presidenza nazionale**  
**Fiepet** – Confesercenti

Loro Indirizzi

**Oggetto: Disposizioni nuovo Codice della Strada – Alcol e Sicurezza stradale.**

Ricordiamo ai Dirigenti ed ai responsabili territoriali della Federazione che è entrato in vigore il **nuovo Codice della Strada**. Codice che prevede, così come già ampiamente illustrato dalla circolare dell'Ufficio Legislativo Confesercenti del 30 luglio scorso, talune disposizioni con dirette ricadute sulla vendita e sulla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Per cercare di riassumere, in particolare, le disposizioni che riguardano il nostro settore desideriamo rammentare che **dal 13 agosto** sono entrate in vigore le seguenti norme:

- Nei locali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e le strade classificate del tipo A:
  1. divieto di vendita di superalcolici **dalle 22 alle 6;**
  2. divieto di somministrazione di superalcolici **dalle 0 alle 24;**
  3. divieto di somministrazione di alcolici **dalle 2 alle 6.**
- Negli esercizi di vicinato:
  1. divieto di vendita di alcolici e superalcolici **dalle 24 alle 6.**
- Nei pubblici esercizi: (ristoranti, bar, locali da ballo ed intrattenimento, pub, agriturismi, circoli privati, sagre, fiere, ristoranti e bar all'interno degli hotel)
  1. divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle 3 alle 6.**
  2. obbligo di detenzione di un precursore, a disposizione della clientela, per la valutazione del test alcolemico e la esposizione delle tabelle sugli effetti di assunzione di alcol **solo per gli esercizi che effettuano contestualmente spettacoli od altre forme di intrattenimento.**
- Negli stabilimenti balneari:
  1. permesso di effettuare trattenimenti danzanti con somministrazione di prodotti alcolici **dalle 17 alle 20.**

Entrerà invece in vigore **il 13 novembre 2010** la disposizione, che deve considerarsi aggiuntiva rispetto a quelle già entrate in vigore:

- obbligo per bar e ristoranti la cui attività **si protrae dopo la mezzanotte** di detenere e mettere a disposizione dei clienti un **precursore** per la rilevazione del tasso alcolemico e le tabelle indicative sugli effetti dell'assunzione di prodotti alcolici. All'osservanza di tale obbligo **sono esclusi** gli esercizi che **non** effettuano trattenimenti danzanti e che cessano la loro attività **entro le ore 24.**

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale  
Tullio Galli